

Tribunale di Vicenza, 26 febbraio 2009 – Pres. Limitone – Est. Cazzola.

Concordato preventivo – Partecipazione al voto sulla proposta di concordato preventivo di un'altra società – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione del Giudice Delegato – Necessità.

Qualora il legale rappresentante della società in concordato preventivo debba esprimere il voto nei confronti della proposta di c.p. di un'altra società occorre l'autorizzazione del Giudice Delegato, poiché si tratta di un atto che, implicando una parziale rinuncia ad un credito, che viene accettato nella percentuale concordataria offerta nella proposta, rientra nella straordinaria amministrazione. (gl) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

-sentito il Giudice delegato;

-vista la comunicazione del Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società C. A. A. L. s.r.l. in liquidazione in merito all'esito dei voti pervenuti successivamente alla adunanza dei creditori;

-considerato che il Commissario Giudiziale ha segnalato che la manifestazione di voto della creditrice C. T. s.r.l. in liquidazione e ammessa al concordato preventivo (voto peraltro favorevole alla proposta concordataria di C. A. A. L. s.r.l. che prevede il pagamento del credito di C. T. s.r.l. nella misura del 17%) è stata espressa dal liquidatore civile di C. T. s.r.l. senza il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del G.D.;

-ritenuta la manifestazione di voto espressa dal solo liquidatore civile inefficace ex art. 167 l.f. trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione;

-ritenuto che il decreto di ammissione del creditore C. T. s.r.l. in liquidazione al concordato preventivo, il cui piano concordatario prevede il soddisfo del credito verso C. A. A. L. s.r.l. nella misura del 17%, non comporta l'autorizzazione automatica ex art. 167 l.f. in quanto il voto rimane atto di straordinaria amministrazione, che richiede una valutazione nuova ed autonoma del Commissario Giudiziale sulla base della relazione ex art. 172 l.f., non nota al momento della ammissione;

-considerato che il Commissario Giudiziale, sollecitato dal G.D. come da decreto del 22.01.09 ha successivamente rappresentato che il voto favorevole espresso dal liquidatore civile di C. T. s.r.l. in liquidazione e ammessa al concordato preventivo è stato ratificato dal Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo della C. T. s.r.l.;

-ritenuto pertanto che risulta raggiunta la maggioranza di legge per l'approvazione del concordato;

-visto l'art. 180 l.f.;

fissa

per l'omologazione del concordato preventivo l'udienza del 24 aprile 2009 ad ore 11.30.

Assegna

alla società in concordato preventivo termine sino al 25 marzo 2009 per la notifica del presente provvedimento al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato a cura della Cancelleria ex art. 17 l.f..
Vicenza, 26.02.2009.